



COMUNE DI GASPERINA

PROVINCIA DI CATANZARO



Regolamento comunale di igiene pubblica

Approvato con deliberazione n° 19 C.C. del 16 maggio 2017



INDICE

- Titolo I – Disposizioni generali
 - Art. 1 – Regolamento comunale di igiene pubblica
 - Art. 2 – Validità
 - Art. 3 – Autorità sanitaria locale
 - Art. 4 – Ruolo del Comune
 - Art. 5 – Ruolo dei cittadini
- Titolo II – Inconvenienti igienici e dell'ambiente
 - Art. 6 – Ambito tematico
 - Art. 7 – Competenze del Comune
- Titolo III – Misure di tutela igienico-sanitaria
 - Art. 8 – Disinfezione – disinfestazione – derattizzazione
 - Art. 9 – Roditori
 - Art. 10 – Insetti molesti
 - Art. 11 – Piccioni ed altri volatili nei centri abitati
 - Art. 12 – Avvelenamenti
 - Art. 13 – Igiene nella convivenza uomo – animale
- Titolo IV – Igiene dell'abitato
 - Sezione I – Igiene urbana
 - Art. 14 – Aree pubbliche
 - Sezione II – Aria
 - Art. 15 – Fumi, fuliggini, polveri, gas, vapori
 - Art. 16 – Divieto di bruciare rifiuti
 - Art. 17 – Miglioramento qualitativo dell'atmosfera e tutela urbana
 - Art. 18 – Attività che producono emissioni maleodoranti
 - Art. 19 – Protezione delle strade pubbliche
 - Art. 20 – Aree contenenti amianto
 - Art. 21 – Modalità di smaltimento
 - Sezione III – Rumore
 - Art. 22 – Norme generali
 - Art. 23 – Attività rumorose a carattere temporaneo
 - Art. 24 – Altre attività rumorose
 - Sezione IV – Tutela dell'ambiente contro eventi calamitosi
 - Art. 25 – Obblighi di prevenzione per la salvaguardia dell'ambiente
- Titolo V – Igiene delle costruzioni
 - Sezione I – aree edificabili e norme generali per le costruzioni ai fini di igiene pubblica
 - Art. 26 – Gronde e pluviali
 - Art. 27 – Parapetti – ringhiere – davanzali
 - Sezione II – Requisiti igienico sanitari degli ambienti abitativi
 - Art. 28 – Allontanamento di odori, vapori e fumi prodotti dalla cottura dei cibi
 - Art. 29 – Condizionatori e prese d'aria dei condizionatori
 - Sezione IV – Norme igienico/sanitarie per i cantieri
 - Art. 30 – Lavori edili
- Titolo VI – Diritto dei cittadini all'informazione e alla partecipazione in materia ambientale
 - Art. 31 – Strumenti relativi al diritto all'informazione in materia ambientale
 - Art. 32 – Strumenti relativi al diritto alla partecipazione in materia ambientale
- Titolo VII – Sanzioni
 - Art. 33 – Sanzioni
 - Art. 34 – Oneri



Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Regolamento comunale di igiene pubblica

1. Il presente Regolamento disciplina le norme di comportamento in materia di igiene pubblica allo scopo di tutelare la salute e la qualità dell'ambiente, in riferimento ai compiti attribuiti, conferiti o delegati all'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – Validità

1. Il Regolamento Comunale di Igiene Pubblica ed ogni successiva modifica e/o aggiornamento entrano in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione della delibera di approvazione all'Albo Pretorio del Comune di Gasperina.

Art. 3 – Autorità sanitaria locale

1. Il Sindaco è Autorità Sanitaria locale alla quale compete l'emanazione di provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, repressivi e cautelari, comprese le ordinanze contingibili ed urgenti, in materia di igiene e sanità nell'ambito del territorio comunale.
2. Per tale attività il Sindaco si avvale degli uffici comunali (quali Polizia Municipale – Ufficio Tecnico ecc.), dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP).
3. Ogni qualvolta il Sindaco venga a conoscenza della esistenza o della insorgenza di situazioni antigieniche, malsane, a rischio od irregolari nel campo di applicazione del presente regolamento, può richiedere l'intervento, secondo le rispettive competenze, dell'ASP, per verifiche, accertamenti, o formulazione di proposte inerenti il caso in essere.

Art. 4 – Ruolo del Comune

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni, interviene per la salvaguardia dell'ambiente ovvero per migliorare, mantenere o ripristinare condizioni ambientali conformi agli interessi di salute della collettività.
2. Il Comune esercita i propri compiti e funzioni nel rispetto delle normative di riferimento, con criteri di efficienza ed efficacia, avvalendosi delle strutture tecniche di supporto interne all'Ente e attuando forme di cooperazione con altri soggetti pubblici istituzionalmente preposti ai diversi livelli di controllo (ASP).
3. Il Comune informa la cittadinanza sullo stato dell'ambiente e sui potenziali rischi che minacciano la salute pubblica.

Art. 5 – Ruolo dei cittadini

1. Ogni cittadino ha il dovere di:
 - a) contribuire, nelle forme possibili, alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica rispettando le norme di comportamento indicate nel presente Regolamento e nelle altre discipline speciali;
 - b) adottare comportamenti individuali e collettivi che non creino rischio per l'ambiente e la salute pubblica.



Titolo II – Inconvenienti igienici e dell'ambiente

Art. 6 – Ambito tematico

1. Si definiscono inconvenienti igienici tutte quelle situazioni in cui fattori pericolosi di natura biologica, chimica e fisica determinano stati di disagio o rischio per la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 7 – Competenze del Comune

1. È compito del Comune, al momento della segnalazione di un inconveniente igienico da parte di chiunque, attivarsi mediante:
 - a) l'avvio dei procedimenti di verifica avvalendosi di uffici comunali, della Polizia Municipale, quale organo di vigilanza sul territorio, e dell'A.S.P. (Azienda Sanitaria Provinciale), attivando, se necessario, accordi e/o protocolli previsti dalla legislazione vigente;
 - b) l'adozione dei provvedimenti amministrativi che rientrano nelle proprie competenze, quali ordinanze o diffide per il ripristino;
 - c) l'esercizio della vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati;
 - d) l'informazione, ai soggetti autori della segnalazione, sull'esito degli accertamenti e sui provvedimenti, eventualmente adottati nell'ambito delle proprie competenze, e sul loro risultato.



Titolo III – Misure di tutela igienico – sanitaria

Art. 8 – Disinfezione – disinfestazione – derattizzazione

1. Il Comune provvede, attraverso aziende pubbliche e/o imprese private, all'esecuzione di interventi per il controllo di agenti infestanti presenti sul territorio comunale.
2. A tale scopo il Comune, in collaborazione con l'A.S.P., promuove le campagne di prevenzione volte ad impedire lo sviluppo degli insetti molesti.
3. È fatto divieto ai singoli cittadini l'utilizzo, in aree esterne e/o confinate di loro proprietà, di biocidi (disinfettanti, disinfestanti, derattizzanti), ad eccezione di quelli di natura biologica.
4. In presenza di agenti infestanti, le sostanze biocide potranno essere utilizzate, da apposite imprese specializzate, così come disposto dalle normative vigenti;
5. Qualora sul territorio comunale si evidenzino problematiche igienico-sanitarie causate dalla presenza di insetti molesti o agenti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali, su parere degli enti istituzionali competenti, il Sindaco con provvedimento contingibile ed urgente ordina al privato cittadino, a proprie spese, i necessari interventi di bonifica primaria (manutentiva) e secondaria (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione).

Nel caso di mancato adempimento dell'ordine di cui al comma precedente, si provvederà previa diffida, alla esecuzione d'ufficio dei necessari interventi con remissione delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 9 – Roditori

1. Ad ogni proprietario o possessore a qualunque titolo di aree esterne, è vietato l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione e la detenzione di esche avvelenate.
2. Le attività di derattizzazione si effettuano esclusivamente secondo le disposizioni vigenti in materia e con prodotti specificatamente destinati a tale scopo.
3. Allo scopo di evitare possibili contaminazioni, le operazioni di derattizzazione, devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali.

Art. 10 – Insetti molesti

1. Tutti i cittadini sono tenuti, mediante l'adozione di comportamenti idonei, a prevenire la formazione di habitat idonei per lo sviluppo degli insetti molesti, in particolare:
 - a) non mantenere allo scoperto contenitori di qualsiasi forma, dimensione e natura (es. fusti, bidoni, vasche, annaffiatori ecc.);
 - b) non accumulare scarti vegetali, sfalci e potature in giardini, singoli o condominiali, in orti, parchi e comunque in ogni area, con l'obbligo di provvedere al più presto al conferimento dei rifiuti presso i siti o attraverso le aziende appositamente attrezzate per lo smaltimento;
 - c) non accatastare o comunque conservare rottami e pneumatici all'aperto, e, nel caso non sia possibile, con l'obbligo temporaneo di coprirli con teloni in plastica ben tesi per evitare il formarsi di ristagni d'acqua.
2. Ad ogni proprietario o possessore a qualunque titolo di aree e spazi privati o pubblici è fatto obbligo di:
 - a) tenere pulite le aree da erbacce, da rifiuti ed inerti, ed evitare l'accumulo di qualsiasi materiale nelle aree non edificate, adottando tutti i necessari sistemi di protezione anche dalle intrusioni esterne per lo scarico abusivo;
 - b) provvedere alla manutenzione dei fossi e canali di scolo, al fine di favorire il deflusso delle acque;
 - c) predisporre, costruire e gestire qualsiasi superficie che sia esposta alle acque meteoriche, quali tetti e coperture in modo tale da permettere la raccolta, il convogliamento e l'allontanamento delle acque stesse;



- d) procedere periodicamente alla pulizia di grondaie e caditoie, onde facilitare il drenaggio delle acque;
- e) evitare il formarsi di piccole raccolte d'acqua a seguito dell'utilizzo di teloni in plastica a copertura di mezzi, di apparecchiature e materiale vario.

Art. 11 – Piccioni ed altri volatili nei centri abitati

1. All'interno del centro abitato, è vietato somministrare nonché disperdere o abbandonare nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici, cibo ed alimenti.
2. Al fine di prevenire possibili trasmissioni di patologie all'uomo ed allo scopo di impedire che i componenti chimici del guano dei piccioni od altri volatili, nonché l'azione meccanica del becco deteriorino le strutture architettoniche, i proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di immobili situati dall'interno del centro abitato ed interessati dalla nidificazione e stazionamento di piccioni, hanno l'obbligo, a propria cura e spese di:
 - a) rimuovere gli eventuali escrementi presenti sui terrazzi, cornicioni ed in qualunque altro luogo accessibile, facendo seguire l'intervento da un'accurata pulizia e disinfestazione delle superfici interessate;
 - b) installare idonei dissuasori sui punti di posa onde impedire lo stazionamento dei piccioni;
 - c) schermare con diaframmi in muratura, reti od ogni altro mezzo idoneo, purché esteticamente compatibile, ogni apertura nei fabbricati che possa rappresentare un habitat ideale per la nidificazione dei volatili.

Art. 12 – Avvelenamenti

1. È severamente vietato a chiunque spargere, abbandonare e/o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o qualsiasi altro preparato che presenti caratteristiche di pericolosità per l'incolumità pubblica, sia umana che degli animali.

Art. 13 – Igiene nella convivenza uomo – animale

1. L'Amministrazione Comunale intende tutelare la convivenza tra l'uomo e gli animali da affezione.
2. Nel centro urbano è consentito solo il possesso di animali da affezione a scopo puramente affettivo, purché l'ubicazione e le condizioni igieniche in cui gli stessi sono allevati siano tali da non arrecare disagio e rischio per la salute pubblica.
3. Si intende per animale da affezione, l'animale capace, per caratteristiche etologiche, di instaurare un rapporto affettivo con gli umani, in quanto è in grado di scambiare sensazioni di tipo affettivo con uno o più "padroni – custodi".
4. In ogni caso i proprietari o detentori di animali di qualsiasi specie, sono tenuti ad adottare tutte le misure di profilassi atte ad impedire l'insorgenza e la diffusione delle zoonosi e di altre malattie.
5. Nel centro urbano è fatto divieto di allevare ossia detenere con la finalità dell'esercizio di allevamento, animali di qualsiasi specie.
6. Sul territorio comunale, ed esclusivamente al di fuori del centro urbano per una fascia di 200 metri, è ammesso l'allevamento di piccoli animali da parte di singoli soggetti per uso alimentare in numero limitato al solo consumo diretto del nucleo familiare, specificatamente in numero 5 animali di piccola taglia per ogni componente del nucleo familiare, con esclusione della loro commercializzazione, alle seguenti condizioni:
 - a) si provveda alla pulizia giornaliera dei ricoveri degli animali;
 - b) sia evitato il proliferare di mosche anche attraverso idonei trattamenti disinfestanti;
 - c) siano evitati impaludamenti e ristagni d'acqua nell'area circostante i ricoveri;
 - d) siano evitati qualsiasi accumulo di deiezioni ed altri rifiuti organici.



Titolo IV – Igiene dell'abitato

Sezione I – Igiene urbana

Art. 14 – Aree pubbliche

1. A garanzia dell'igiene collettiva ed a tutela del decoro delle aree pubbliche, è vietato:
 - a) utilizzare balconi, terrazzi ed anche luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali;
 - b) manomettere, imbrattare o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico e le attrezzature e gli impianti su di esso installati;
2. È fatto altresì divieto di ammassare ai lati delle case o in qualsiasi spazio pubblico, materiali di qualunque genere e tipologia, salvo i casi di situazioni eccezionali debitamente comprovate da autorizzare in modo espresso.

Sezione II – Aria

Art. 15 – Fumi, fuliggini, polveri, gas, vapori

1. L'utilizzo occasionale di apparecchiature o strumenti che producano fumi, polveri, nebbie e fuliggini, nei centri abitati, non deve arrecare disturbo o molestia ai residenti limitrofi.
2. I barbecue, i forni domestici e manufatti similari installati in sede fissa nelle pertinenze esterne dell'abitazione devono essere collocati in posizione tale che i fumi e i vapori di cottura dei cibi da essi prodotti non possano arrecare disturbo o molestia ai residenti limitrofi.
3. Nei casi di segnalazione di disturbo o molestia al vicinato, il Comune assume i conseguenti provvedimenti ordinatori di spostamento del manufatto o in alternativa di realizzazione delle opere di convogliamento dei fumi e vapori mediante idoneo camino di altezza necessaria ad ovviare all'inconveniente lamentato.
4. I focolari, all'interno delle abitazioni, devono:
 - a) essere allocati in locali sufficientemente ampi ed aerati per le necessità della combustione;
 - b) essere alimentati da combustibile conforme alle disposizioni di legge;
 - c) essere collegati a canne fumarie di adeguato tiraggio.
5. Nelle abitazioni sono vietate le attrezzature e gli impianti che producono esalazioni di gas tossici, dannosi o molesti.
6. Le tubazioni di scarico di fumi, fuliggini, polveri, gas, vapori, devono essere portate ad esalare fin sopra del tetto e la bocca di scarico deve trovarsi ad una distanza non inferiore a m. 3 dalla verticale innalzata dal ciglio stradale o dal limite di altri spazi pubblici o di proprietà di terzi. In ogni caso il camino deve superare di almeno un metro il culmine dei tetti delle case di abitazione esistenti nel raggio di m. 10.
7. Le attività di ogni specie, industrie, gli opifici ed i laboratori di qualunque genere e tipo che danno luogo anche occasionalmente a produzioni di gas, vapori, polveri od altro materiale dannoso o molesto, devono essere autorizzate ai sensi della normativa vigente.

Art. 16 – Divieto di bruciare rifiuti

1. È vietato bruciare pneumatici, residui di gomme, materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari, rifiuti vari o altri materiali che possono originare fumi od esalazioni tossiche o moleste.
2. È vietata la combustione all'aperto dei resti delle manutenzione dei giardini (foglie secche, potatura di siepi ed alberi, ecc.) all'interno del centro abitato e comunque ad una distanza inferiore a mt 200 dall'abitazione più vicina.
3. Sarà consentita la bruciatura di materiali vegetali o preferibilmente la pratica del pirodiserbo, solo nell'esercizio delle pratiche agricole o fitosanitarie su prescrizione dell'autorità competente, fatto salvo il rispetto delle distanze dalle abitazioni e dalle strade così come previsto dalle vigenti norme.



Art. 17 – Miglioramento qualitativo dell'atmosfera e tutela urbana

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di Autorità Sanitaria Locale, anche nelle more di piani di risanamento di iniziativa regionale, può assumere, ove necessario, nei confronti delle sorgenti inquinanti sia fisse che mobili:
 - a) atti ordinativi di tipo preventivo e/o cautelativo, nel quadro di una strategia finalizzata al conseguimento dei valori limite di qualità dell'aria di cui alle norme specifiche in vigore, con gli obiettivi immediati individuabili nell'esigenza di scongiurare ulteriori possibilità di degrado della qualità dell'aria;
 - b) atti ordinatori di tipo contingibile ed urgente, in relazione a situazioni eccezionali di degrado della qualità dell'aria in atmosfera urbana, in funzione di particolari condizioni meteorologiche, di specificità territoriali e/o ambientali locali, o di particolari condizioni di emissione.
2. È comunque vietato, anche per le aree private, mantenere accesi i motori che utilizzano carburanti contenenti idrocarburi durante la sosta, la fermata o per qualunque altra causa non dipendente dalla dinamica della circolazione.
3. La presente disposizione non si applica:
 - a) durante le fasi di riparazione e prova dei motori degli autoveicoli, limitatamente agli spazi esterni dell'officina meccanica e limitatamente al tempo tecnico necessario;
 - b) per camion e corriere, al solo fine di attivare il circuito frenante.

Art. 18 – Attività che producono emissioni maleodoranti

1. Le attività caratterizzate dalla produzione di emissioni odorose moleste devono adottare tutte le cautele atte ad evitare disturbo e molestia al vicinato. In particolare, per tutte le nuove attività o per quelle esistenti che apportano modifiche alla struttura o al ciclo produttivo, le apparecchiature e i locali impiegati in un processo fonte di emissioni odorose, devono essere completamente chiusi, mantenuti in depressione, dotati di impianto di aspirazione e gli effluenti gassosi devono essere eventualmente sottoposti a depurazione. Fanno eccezione le attività ambulanti che esercitano su area pubblica che dovranno essere sistemati negli appositi spazi previsti dalle norme vigenti in materia di occupazione delle aree dei pubblici mercati.
2. Gli spandimenti di fertilizzanti, concimi naturali e non, sono da effettuarsi con le adeguate cautele atte a limitare il disturbo alle persone (odori, insetti, aerosol, imbrattamenti, ecc.).

Art. 19 – Protezione delle strade pubbliche

1. Per evitare la diffusione di polveri e l'imbrattamento delle strade con le ruote degli automezzi in uscita dai cantieri edili ed ogni qualvolta si generi questo effetto da altri luoghi o attività, è obbligatorio effettuare apposito lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'accesso sulla via pubblica ed in ogni caso provvedere allo spazzamento ed alla pulizia della pubblica via di eventuali insudiciamenti.

Art. 20 – Aree contenenti amianto

1. Al fine di garantire la tutela e la sicurezza della salute pubblica, è fatto divieto di utilizzare in qualunque modo e situazione materiali di amianto o comunque contenenti amianto.
2. Le coperture, i divisori, ed ogni e qualsiasi manufatto in cui sia presente l'utilizzo di detto materiale devono essere mantenute in buono stato di conservazione, con appositi interventi per garantire l'integrità delle strutture.
3. Il Sindaco, a seguito di segnalazioni da parte di cittadini, autorità deputate al controllo del territorio, ASL, Polizia Municipale, ecc., qualora sia accertato, che le condizioni dei materiali di che trattasi possono comportare rischi per la salute pubblica, può emettere ordinanza nei confronti del soggetto pubblico o privato detentore di materiali contenenti amianto, affinché lo



stesso provveda alla rimozione od alla messa in sicurezza dei materiali stessi secondo quanto previsto dalle normative specifiche al momento in vigore.

Art. 21 – Modalità di smaltimento

1. I materiali rimossi devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia dei rifiuti, conferendoli presso un impianto di smaltimento autorizzato.
2. Al fine di evitare qualsiasi dispersione di polvere e fibre nell'ambiente è vietato:
 - a) frantumare, segare, forare e togliere i materiali in cemento-amianto (eternit);
 - b) gettare i materiali contenenti amianto nei cassonetti dei rifiuti disposti per la raccolta dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata.
3. In tutti i casi in cui devono essere effettuati interventi di messa in sicurezza o di rimozione di strutture contenenti amianto, è fatto obbligo di avvalersi di una ditta specializzata.
4. Le ditte specializzate che operano nel settore dovranno attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Sezione III – Rumore

Art. 22 – Norme generali

1. Sono vietati i rumori causati senza necessità alcuna o dovuti a difetto di precauzione e suscettibili di turbare la quiete e l'ordine pubblico.
2. Restano riservati i disposti della legge sull'ordine pubblico, della legge sulla circolazione stradale, della legge sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, della legge sanitaria e della legge sugli esercizi pubblici, nonché delle altre leggi, regolamenti e ordinanze che disciplinano la materia.
3. Quietè notturna . È vietato disturbare la quiete notturna mediante azioni di qualsiasi genere tra le ore 23.00 e le ore 7.00 nei giorni feriali e tra le ore 23.00 e le ore 8.00 nei giorni festivi. L'Autorità Comunale può concedere in casi particolari delle deroghe; essa prescrive pure le misure di protezione che dovranno essere adottate.
4. Animali. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi. In particolare gli animali non devono disturbare la quiete notturna nelle zone residenziali. In caso di ripetuta molestia, il Comune può ordinarne al proprietario l'allontanamento.
5. Fuochi d'artificio, petardi, ecc. L'accensione di fuochi d'artificio e il loro lancio, lo sparo di petardi, bombette, mortaretti, ecc. sono vietati su tutto il territorio del comune. Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Comune in occasione di ricorrenze particolari o di spettacoli pirotecnici.
6. Veicoli a motore. È riservata l'applicazione delle norme della legislazione sulla circolazione stradale, in particolare di quelle attinenti al controllo dei rumori prodotti dai veicoli. È segnatamente vietato produrre rumori evitabili (far girare a regime elevato il motore dei veicoli fermi, accelerare troppo rapidamente, ecc.) e disturbare con apparecchi radio e con altri apparecchi per la riproduzione di suono, installati o trasportati nel veicolo.

Art. 23 – Attività rumorose a carattere temporaneo

1. Cantieri edili, stradali ed assimilabili
 - a) Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso possibile l'uso delle macchine ed impianti in cantiere.
 - b) Gli avvisatori acustici in uso nel cantiere potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
 - c) L'attività lavorativa nei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Qualora, durante il corso delle normali lavorazioni, fosse necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi sarà cura del



responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, salvo motivate deroghe dei competenti uffici comunali.

- d) L'ufficio comunale competente, qualora vi siano segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini, previa verifica, ha comunque la facoltà di revocare l'autorizzazione in deroga, di impartire eventuali prescrizioni e/o di proporre al sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi.
 - e) I cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (es. linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, non sono tenuti ad osservare gli orari previsti in questo regolamento comunale.
2. Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili
- a) Sono da considerarsi attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione.
 - b) Sono da considerarsi altresì manifestazioni rumorose a carattere temporaneo anche le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi.
 - c) Le attività e manifestazioni rumorose a carattere temporaneo sono regolate da apposite ordinanze comunali.
 - d) Le attività e manifestazioni rumorose a carattere temporaneo devono chiedere una deroga al Sindaco per il superamento dei limiti sonori e/o degli orari imposti dalle ordinanze sindacali. Il Sindaco ha la facoltà di concedere autorizzazioni in deroga sia per quanto riguarda gli orari che per i limiti acustici, comunque nel rispetto dei limiti concessi dalla normativa (nazionale, regionale e comunale) vigente.

Art. 24 – Altre attività rumorose

1. Attività di intrattenimento e svago in pubblici esercizi:
 - a) I titolari di autorizzazioni o licenze di Pubblica Sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione ed i titolari delle sale giochi o altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano insonorizzati in modo tale che le loro immissioni sonore rispettino i limiti previsti dalla vigente legislazione sull'inquinamento acustico.
 - b) L'attività di intrattenimento è regolamentata da apposita ordinanza comunale e, sempre tramite apposita ordinanza comunale, potrà essere protratta.
2. Pubblici esercizi confinanti con spazi abitativi e/o con utilizzo di spazi pubblici:
 - a) Gli esercizi che effettuano od intendano effettuare la sola somministrazione di alimenti e bevande e non svolgono altre attività rumorose complementari ma che confinino con spazi abitativi e/o che esercitino l'attività su spazi pubblici limitrofi a spazi abitativi devono garantire che le immissioni sonore in ambiente esterno e/o abitativo prodotte dall'esercizio dell'attività siano contenute entro i limiti di legge.
 - b) Nel caso di lamentele dei cittadini, il dirigente dell'ufficio comunale competente si riserva di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico a cura dell'esercente, la limitazione o la sospensione dell'attività rumorosa.
 - c) La riattivazione dell'attività rumorosa eventualmente sospesa è condizionata alla realizzazione degli interventi previsti nelle relazioni di cui sopra o prescritti dall'Ufficio comunale competente.



- d) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti affinché l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità nella zona.
3. Lavori di giardinaggio:
 - a) Le attrezzature (macchine e impianti) debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, tali da contenere l'inquinamento acustico.
 - b) Nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose (come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba, etc.) è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
4. Esercizi di mestieri, arti ed industrie rumorosi:
 - a) Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria rumorosa, deve usare ogni accorgimento per evitare disturbo ai vicini nel rispetto delle normative in materia vigenti.
5. Suonatori ambulanti e mestieri girovaghi:
 - a) Dette attività possono essere esercitate previo possesso della prescritta autorizzazione e/o concessione ad occupare il suolo pubblico, nel caso d'uso di attrezzature appoggiate al suolo, ed in osservanza delle prescrizioni in essa stabilite.
 - b) Dette attività vengono regolamentate da apposita ordinanza comunale
6. Attività rumorosa di carico, scarico e trasporto di merci:
 - a) Le operazioni rumorose di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., in vicinanza o all'interno degli abitati devono sempre effettuarsi con la massima cautela.
 - b) Analogo comportamento deve essere adottato dagli addetti allo svuotamento dei cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti e dai privati, i commercianti, gli esercenti e gli artigiani che conferiscono rifiuti di ogni genere negli appositi contenitori predisposti per il loro recupero.
7. Saracinesche e serrande:
 - a) In qualsiasi ora del giorno, ed in modo particolare dalle ore 21.00 alle 7.00, la chiusura e l'apertura di porte, saracinesche e serrande deve essere effettuata con le cautele necessarie per evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica.
 - b) Gli utilizzatori ed i proprietari dei locali chiusi da tali dispositivi hanno altresì l'obbligo di mantenerle in perfetto stato di efficienza, anche attuando periodiche manutenzioni al fine di ridurre al minimo il rumore durante l'uso.
8. Dispositivi acustici antifurto e simili:
 - a) Salvo quanto già previsto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
 - b) I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 5 minuti.
 - c) Le disposizioni suddette si applicano anche ai dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, ecc., salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti, e salvo quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia.
9. Pubblicità fonica:
 - a) Qualsiasi forma di pubblicità sonora è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Comune.
 - b) Essa deve comunque essere eseguita in modo tale da non turbare la quiete pubblica.
 - c) In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore stabiliti dalla vigente legislazione in materia.
10. Strumenti musicali:



- a) Chi nella propria abitazione, o in altri luoghi, fa uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini oltre la normale tollerabilità.
11. Aree esterne alle attività commerciali e esercizi pubblici:
 - a) All'esterno di locali commerciali o pubblici esercizi gli apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, potranno essere fatti funzionare solo dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 23.00.
 - b) Il loro volume dovrà essere sempre tale da rispettare i limiti previsti dalle normative vigenti.
 - c) I gestori dei locali sono giuridicamente responsabili degli schiamazzi e/o rumori prodotti dagli avventori, sia all'interno del locale che all'esterno. In caso di situazioni non gestibili direttamente sono tenuti a darne immediata comunicazione alle forze di polizia.
 12. Campi e piste da gioco nelle zone residenziali o adiacenti:
 - a) L'attività agonistica o ricreativa di questi impianti non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica.
 - b) Il Sindaco, con provvedimento specifico, potrà imporre limitazioni di orario nello svolgimento degli eventi sportivi o ludici a tutela della quiete pubblica.

Sezione IV – Tutela dell'ambiente contro eventi calamitosi

Art. 25 – Obblighi di prevenzione per la salvaguardia dell'ambiente

1. Al fine di prevenire gli incendi, per l'incolumità pubblica e per la tutela igienico-sanitaria e la salvaguardia dell'ambiente:
 - a) Tutti i proprietari di aree e terreni pubblici e privati all'interno del centro abitato, fiancheggianti suolo pubblico o anche compresi tra fabbricati di qualsiasi genere e destinazione o tra terreni privati, hanno l'obbligo di mantenere tali zone pulite e libere da erbe secche, cespugli ed ogni altro tipo di materiale combustibile;
2. Al fine di assicurare un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche in fossi colatori, canale e corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune e di evitare pericoli e/o danni a cose e/o persone, alle infrastrutture e all'ambiente i proprietari di terreni che fronteggiano i fossi, i canali, i torrenti e in genere tutti i corsi d'acqua, hanno l'obbligo di attuare a loro carico una adeguata manutenzione ordinaria periodica.
3. Per i motivi di cui al comma precedente, i proprietari di terreni che fronteggiano i fossi, i canali, i torrenti e in genere tutti i corsi d'acqua, qualora abbiano la necessità di tenere depositi di materiali, realizzare recinzioni o costruzioni, piantare alberi o effettuare opere che possono comunque essere di intralcio al naturale deflusso delle acque di pioggia, devono rispettare le distanze minime dai fossi colatori, canali e corsi d'acqua, previste dalle specifiche normative in vigore.



Titolo V – Igiene delle costruzioni

Sezione I – Aree edificabili e norme generali per le costruzioni ai fini di igiene pubblica

Art. 26 – Gronde e pluviali

1. Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili, di canali di gronda atti a ricevere e condurre le acque meteoriche alle condutture di scarico.
2. Qualora non collegabili alla condotta stradale per le acque meteoriche le stesse possono essere recapitate e smaltite entro pozzi perdenti o mediante subirrigazione, separati dalle acque nere, direttamente su fossati o sulla superficie di terreni liberi o recuperate in vasche di raccolta, opportunamente realizzate e protette, per il riuso a scopo irriguo.
3. È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acquai, bagni o di qualsiasi altra provenienza; è parimenti vietato utilizzare tali condotti come canne di esalazione di fumi, gas o vapori.

Art. 27 – Parapetti – ringhiere – davanzali

1. I parapetti di balconi, terrazze, scale ecc. devono essere realizzati con materiali che garantiscano i requisiti previsti dalle norme di sicurezza antisfondamento e devono avere una altezza minima, riferita al piano di calpestio, di 1,0 m.
2. La distanza tra gli elementi delle ringhiere o feritoie non deve superare i 10 cm e non sono ammessi elementi architettonici orizzontali scalabili.
3. I parapetti posti in aree pubbliche dovranno avere una altezza minima di 1,10 m.

Sezione II – Requisiti igienico sanitari degli ambienti abitativi

Art. 28 – Allontanamento di odori, vapori e fumi prodotti dalla cottura dei cibi

1. Gli odori ed i vapori prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed allontanati dai locali ad uso cucina per mezzo di idonee cappe collegate a canne di aspirazione opportunamente coibentate per tutta la loro lunghezza in modo che non si creino fenomeni di condensazione e munite di apparecchiature meccaniche di aspirazione forzata sia in forma singola che mediante torrini comuni in testa alla canna di esalazione.

Art. 29 – Condizionatori e prese d'aria dei condizionatori

1. La collocazione degli apparecchi di climatizzazione, compresi i compressori dei sistemi di refrigerazione e altre attrezzature che possono essere fonte di rumore e/o calore, deve essere la migliore possibile in termini di distanze dagli edifici adiacenti e dalle finestre prospicienti le ventole di raffreddamento, tale che l'emissione sonora ed il flusso di aria calda di scambio non rechi disturbo.
2. Le prese d'aria degli impianti di climatizzazione devono essere posizionate, di norma, sulla copertura e a distanza tale da camini e altre fonti di emissione in modo da non interferire con la qualità e la purezza dell'aria utilizzata per il condizionamento.

Sezione IV – Norme igienico - sanitarie per i cantieri

Art. 30 – Lavori edili

1. Per l'esecuzione di opere murarie (demolizione di pareti, rimozione di piastrellature ecc.) all'interno delle singole unità immobiliari e nelle parti comuni degli edifici condominiali (oltre a tutte le altre autorizzazioni richieste dalla normativa vigente) il titolare dell'impresa o il concessionario delle opere dovrà segnalare ai condomini le caratteristiche tecniche e di rumorosità dei macchinari impiegati per l'esecuzione delle opere previste, gli orari di messa in funzione di apparecchiature rumorose, l'inizio dell'esecuzione dei lavori ed i tempi previsti per la loro realizzazione.



Titolo VI – Diritto dei cittadini all’informazione e alla partecipazione in materia ambientale

Art. 31 – Strumenti relativi al diritto all’informazione in materia ambientale

1. L’Amministrazione comunale riconosce come valore fondamentale il diritto all’informazione in materia ambientale allo scopo di garantire la partecipazione e la conoscenza della cittadinanza alle politiche ambientali ed allo stato dell’ambiente del suo territorio.
2. Il diritto all’informazione in materia ambientale viene garantito attraverso:
 - a) campagne di informazione;
 - b) idonea informazione attraverso gli strumenti telematici ed informatici dell’Amministrazione comunale di Gasperina.

Art. 32 – Strumenti relativi al diritto alla partecipazione in materia ambientale

1. Il diritto alla partecipazione del singolo cittadino in attività e procedimenti in materia ambientale viene esercitato attraverso:
 - a) la presentazione di istanze, petizioni e proposte finalizzate alla realizzazione di azioni di tutela di interessi collettivi;
 - b) l’esercizio del diritto di accesso agli atti;
 - c) adesione agli strumenti di politiche partecipative eventualmente promossi dall’Amministrazione Comunale.



Titolo VII – Sanzioni

Art. 33 – Sanzioni

1. I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento saranno puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 - bis della Legge 18 agosto 2000 n. 267.
2. Alla violazione delle norme di cui al presente Regolamento consegue la sanzione accessoria dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi e della immediata eliminazione degli effetti e/o delle conseguenze della condotta illecita.

Art. 34 – Oneri

1. Le somme di denaro pagate a titolo di sanzione amministrativa, sono devolute al Comune.
2. Quando per l'accertamento della violazione vengono eseguiti accertamenti tecnici con analisi chimiche, fisiche o biologiche, gli oneri delle stesse, determinati in base ai tariffari vigenti, sono a carico del contravventore e devono essere devoluti all'organo esecutore delle analisi.